

DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Dal 1° gennaio 2006 è obbligatorio su tutto il territorio nazionale certificare la regolarità delle imprese edili, degli artigiani e di tutte le ditte (appaltatrici e subappaltatrici) che lavorano nei cantieri edili, attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il Durc è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità dell'impresa con gli adempimenti INPS, INAIL e CASSE EDILI, secondo quanto stabilito dalla legge n. 266/2002 e dal decreto legislativo n. 276/2003 (legge Biagi), al fine di contrastare il lavoro sommerso o irregolare e la concorrenza sleale nelle gare d'appalto.

Il Durc è necessario in tutte le fasi degli Appalti Pubblici, per tutti i Lavori Privati soggetti al rilascio di concessione o a denuncia inizio attività (DIA) ed anche per le attestazioni SOA.

I richiedenti del Durc sono le imprese, anche tramite consulenti e associazioni di categoria (cd. intermediari), le pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica e le Soa.

Il certificato deve essere richiesto allo SPORTELLO UNICO COSTITUITO PRESSO LA CASSA EDILE per tutte le imprese edili iscritte alla Cassa con posizione attiva; all'INPS o all'INAIL per tutte le altre non edili e per gli artigiani senza dipendenti.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti privati a rilevanza pubblica e le Soa devono chiedere il Durc esclusivamente per via telematica; le aziende e gli intermediari possono in alternativa richiederlo anche per via cartacea.

La gestione del Durc si effettua attraverso una procedura che collega via Internet INPS, INAIL e CASSE EDILI sul portale orizzontale www.sportellounicoprevidenziale.it: per l'accesso le stazioni appaltanti pubbliche saranno abilitate facendo richiesta di apposita password ad uno dei tre Enti, mentre le aziende e gli intermediari vi accederanno, utilizzando il loro codice cliente tramite i portali INPS (www.inps.it) o INAIL (www.inail.it).

Il Durc viene emesso e spedito tramite posta al richiedente quando tutti gli Enti hanno inserito gli esiti dell'istruttoria in procedura e comunque entro 30 giorni. Nel caso in cui **anche un solo Ente dichiara l'impresa irregolare, viene emesso un documento unico attestante la non regolarità.**

REQUISITI DI REGOLARITA' AI FINI DELLA CASSA EDILE:

- 1) La posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e ad aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;
- 2) L'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- 3) Condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale;
- 4) Per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di

- certificazione; a tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
- 5) Il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9 comma 76 Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile.